



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di Avv. Rosa Bertuzzi

RIFORMA COSTITUZIONALE

La tutela dell'ambiente diventa un principio costituzionalmente garantito

La Legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, inserendo la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento. In particolare l'articolo 9 della Costituzione ora prevede: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*

Allo stesso tempo l'articolo 41 della Costituzione ora prevede: *“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”*

Le prospettive di una riforma che consentisse di individuare tra i beni costituzionalmente garantiti anche l'ambiente -inteso non solo nel senso utilitaristico di 'paesaggio', ma anche come espressione della qualità della vita della comunità- erano state avanzate già da diverso tempo. Molti dei più autorevoli giuristi in materia ambientale hanno sottolineato l'importanza di una riforma in tal senso, che non si limitasse a tutelare il 'paesaggio' come espressione culturale del Paese, ma anche l'ambiente come bene necessario per la salvaguardia della vita e della salute delle

persone. In passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987, aveva previsto la tutela dell'ambiente come principio supremo dell'ordinamento, sebbene non espressamente previsto dalla Carta Costituzionale, gettando così le basi per una sempre più intensa tutela legislativa, a partire dalla Legge 349/1986 che individuava l'ambiente come bene giuridico autonomo, per poi arrivare sino al Testo Unico Ambientale adottato nel 2006, sino, per l'appunto, alla riforma costituzionale apportata lo scorso febbraio.

Questa riforma, al di là dell'importanza simbolica e culturale, appare importante anche sul piano strettamente giuridico in quanto, d'ora in poi, tutte le norme che verranno emanate dovranno conformarsi al principio costituzionale di tutela ambientale appena approvato e, pertanto, sulla base di tale principio, potranno essere dichiarate costituzionalmente illegittime